

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **169/1990** (ECLI:IT:COST:1990:169)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **31/01/1990**; Decisione del **19/03/1990**

Deposito del **04/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **18/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15238**

Atti decisi:

N. 169

## ORDINANZA 19 MARZO-4 APRILE 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1989 dal Giudice conciliatore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Mangano Enrico e Viviani Alfio, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da un commerciante nei confronti del rappresentante di una organizzazione sindacale - che aveva avviato una campagna di tesseramento promettendo di accollarsi le imposte comunali dell'anno in corso dovute dai soci e che, nella specie, aveva ommesso di provvedere al pagamento dell'imposta comunale sulle imprese, arti e professioni (ICIAP) relativa all'esercizio commerciale dell'attore, asserendo trattarsi di tassa ingiusta e quindi non dovuta - il giudice conciliatore di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, come convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, a tenore del quale il nuovo tributo è determinato "in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata", secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo;

che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione, in quanto coinvolgente una norma la cui applicazione si porrebbe come "risolutiva" della controversia insorta tra le parti, denuncia la norma impugnata per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione che si determinerebbe tra le attività lavorative colpite ai fini del concorso nelle spese pubbliche, e dell'art. 53 della Costituzione in quanto il sistema "rigido" ipotizzato dal legislatore non terrebbe conto della capacità contributiva effettiva che, a parità di attività e di superficie utilizzata, può essere diversa in ragione della localizzazione dell'esercizio commerciale (sito in una metropoli o in un piccolo comune) e che comunque non può essere determinata con il criterio della "classe di superficie", in quanto criterio espressivo di una mera presunzione di reddito non suffragata da riscontri obiettivi;

che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, la norma si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 35 della Costituzione, perché verrebbero penalizzate le attività lavorative che necessitano di un certo spazio per il loro svolgimento, anche se non producono redditi vistosi;

che non si sono costituite le parti private;

che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilità della questione sotto più profili: del difetto temporaneo di giurisdizione del giudice a quo (art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 richiamato dall'art. 4, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, come convertito in legge); dell'incompetenza per materia del giudice conciliatore adito (art. 9, comma secondo, c.p.c.); del carattere "fittizio" del giudizio a quo, che, tenuto conto dei fatti narrati nell'ordinanza di rimessione, denota che in realtà si è in presenza di una controversia solo apparente sulla sussistenza o meno della obbligazione di "accollo" di imposte, figura contrattuale questa non meritevole di tutela giuridica ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, del codice civile, e comunque nulla, onde l'irrilevanza della questione che concerne la legittimità costituzionale della imposta che avrebbe formato oggetto dell'accollo;

che, nel merito, l'interveniente ha contestato il denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che *ictu oculi* risulta che il giudice a quo non deve fare applicazione della norma impugnata, dovendo la controversia essere definita in base alle norme sull'accollo ed ai principi affermati dalla giurisprudenza circa la nullità delle clausole di un negozio con cui una parte si accolla il debito tributario di un'altra;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, come già ritenuto da questa Corte in un giudizio analogo (sent. n. 579 del 1989), appare artificiosamente formulata, essendo del tutto irrilevanti nel giudizio a quo i profili che attengono alla legittimità della pretesa tributaria, la quale concerne rapporti che intercorrono fra soggetti diversi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma,

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*